

## IMPOSTE INDIRETTE

### **Determinazione in Dogana del valore delle merci sulla base di banche dati interne**

di Gabriele Damascelli

Seminario di specializzazione

### **LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO**

[Scopri di più >](#)

In sede di **determinazione del valore in dogana** ai sensi della normativa unionale, l'autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi ad utilizzare gli **elementi contenuti nella banca dati nazionale che questa alimenta e gestisce**, senza essere tenuta, se elementi sono sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o dei servizi dell'Ue, potendo altresì **escludere i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento effettuate in altri Stati Ue**, purché ciò sia motivato al fine di incidere sulla plausibilità dei valori di transazione in questione, ed utilizzare i dati sui detti valori relativi ad un "periodo" di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, apprendendo tale periodo **sufficientemente** prossimo alla data di esportazione.

Queste, in sintesi, le conclusioni della [Corte di Giustizia rese nella causa C-187/21 del 9 giugno 2022](#), in relazione ad **operazioni di importazione nell'Ue** di prodotti tessili originari della Cina, i cui valori dichiarati sono stati **ritenuti dall'autorità doganale ungherese "anormalmente bassi"**.

Al riguardo, stando alla narrativa della sentenza, **essendo la Dogana impossibilitata a stabilire il valore in dogana** di tali prodotti sulla base di quello di **transazione piuttosto che sulla base dei metodi alternativi** previsti dall'allora Codice Doganale Comunitario agli articoli 29 e ss. (e trasposti nell'attuale CDU), questa ha rideterminato detto valore utilizzando **elementi risultanti da una banca dati nazionale**, relativi ad un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento.

La ricorrente **importatrice** contestava sostanzialmente alla Dogana sia di non aver previamente consultato **le banche dati di vari servizi dell'UE**, quali la direzione generale (DG) «Fiscalità e Unione doganale» (TAXUD) della Commissione Ue, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

(OLAF) ed Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, sia di **aver escluso i valori di transazione relativi ad altre importazioni** dalla medesima realizzate tanto in Ungheria quanto in altri Stati Ue **senza che le rispettive autorità competenti li avessero contestati**.

Ai fini della determinazione del valore in dogana la **regola principale è rappresentata dal prezzo pattuito tra le parti, ovvero dal “valore di transazione”** di cui all'articolo 70 CDU (**Codice Doganale dell'Unione - Regolamento 952/2013**) rappresentato dal **“prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato”**, nel caso integrato con gli elementi obbligatori di cui all'articolo 71 par. 1 del CDU, nella misura in cui sono a carico del compratore e non sono inclusi nel prezzo pagato o da pagare (es. commissioni e spese di mediazione, diritti di licenza/royalties, spese di trasporto, etc.).

Accanto a tale **metodo principale**, che secondo la Corte di Giustizia “*deve riflettere il valore economico reale di una merce importata e tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico*” (v. ad es. C-256/07, C-306/04, C-15/99 e C-11/89), **qualora questo non sia utilizzabile** perché l'Ufficio, ad esempio, ritenga che il prezzo sostenuto dall'acquirente/importatore non sia quello effettivamente pagato **in quanto più basso rispetto ai valori comunemente rilevati per operazioni commerciali simili**, sono previsti (articolo 74 del CDU) alcuni **metodi, alternativi o sostitutivi** al criterio principale, per la valutazione del valore delle merci, da utilizzarsi in capo alla Dogana **in rigoroso ordine gerarchico**.

I primi due metodi secondari sono basati sulla ricerca di un **valore di transazione inherente a merci rispettivamente identiche o similari**, rispetto a quelle oggetto di valutazione in dogana, e sono **posti tra loro in ordine rigorosamente gerarchico**, nel senso che solo ove non è possibile individuare un valore per merce identica allora è consentito utilizzare il criterio di ricerca del valore per merci similari.

La Corte UE qui ricorda che le norme di diritto unionale relative alla valutazione doganale mirano a stabilire **“un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fintizi, dovendo il valore in dogana riflettere il valore economico reale di una merce importata”**, dovendo **considerare tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico** (v. C-76/19, p. 34, C-1/18, p. 22 e C-529/16, p. 24), essendo al riguardo richiesto alle autorità doganali di **“esercitare la dovuta diligenza nell'attuazione di ognuno dei metodi successivi stabiliti da tale disposizione prima di poter concludere nel senso della sua inapplicabilità”**.

A tal fine la Corte UE qui riferisce (v. anche sul medesimo argomento le similari conclusioni della coeva C-599/20 del 09.06.2022 relative alla determinazione del valore in dogana sulla base di merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», rientrano nel medesimo codice TARIC) circa **la possibilità dei funzionari doganali**, nel rispetto dell'ordine gerarchico su riferito, **di utilizzare tutte le fonti di informazioni e le banche dati di cui disponono** per definire il valore in dogana nel modo più preciso e realistico possibile.

Qualora la banca dati interna al proprio Stato **fornisca alla Dogana gli elementi necessari**

(“sufficienti”) per individuare il corretto valore di merci identiche o similari, **questa non è tenuta**, sottolinea la Corte Ue, “*a cercare sistematicamente, d'ufficio o su semplice richiesta, di accedere a fonti d'informazione o a banche dati che non sono ad essa necessarie*”, dal momento che gli Stati membri sono obbligati a registrare, anche ai fini statistici, ogni importazione di merci nell’UE utilizzando la dichiarazione doganale come fonte dei dati per la registrazione.

In questo caso, **se la Dogana è in grado di determinare il valore delle merci mediante gli elementi a sua “immediata disposizione”**, le informazioni contenute nelle ulteriori banche dati gestite da altre autorità doganali o dai servizi dell’Ue risultano, dice la Corte UE, “*non particolarmente utili*”, al contrario producendo un **appesantimento inutile delle procedure di controllo**, compromettendo l’obiettivo enunciato all’articolo 325 TFUE e all’ottavo considerando del Codice Doganale Comunitario (Regolamento 2913/1992) il quale richiede che **i controlli doganali siano conclusi in modo tempestivo per consentire la riscossione effettiva ed integrale dei dazi doganali**.

Ciò che è richiesto obbligatoriamente in capo alla Dogana è, di contro, conclude la Corte UE, che vengano espressi in modo chiaro e non equivoco **i motivi che hanno portato dette autorità a disattendere uno o più metodi di determinazione del valore** in dogana, e che vengano altresì riportati chiaramente, nella decisione di fissazione dell’importo dei dazi all’importazione dovuti, **i dati sulla base dei quali è stato calcolato il valore** in dogana delle merci, al fine di consentire al destinatario della decisione di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena cognizione di causa, **se sia utile proporre ricorso contro di essa, affinché i giudici possano esercitare un sindacato sulla legittimità di detta decisione** (v. C?46/16, p. 45).